

N. R.G. 74933 / 2019

Alle ore 10,00 il Giudice dà lettura di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE**

In persona della dott.ssa Annalisa Chiarenza ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 74933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 marzo 2021, vertente  
TRA

\_\_\_\_\_ , rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia

ATTORE

E

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti

APPELLATA

**Oggetto:** opposizione avverso verbali di contestazione nn. 15180052794 e 1580054278**CONCLUSIONI**

Come da verbale all'udienza del 16 marzo 2021

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, \_\_\_\_\_ proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10830/2019, resa *inter partes* dal Giudice di Pace di Roma, avente ad oggetto opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/11 L689/81 ai verbali di contestazione nn. 15180052794 e 1580054278, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato la sua domanda di annullamento dei suddetti verbali, elevati in difetto di prova dell'apparecchio rilevatore della velocità riferita al singolo modello e non al singolo esemplare.

L'apparecchiatura elettronica in questione, denominata Autovelox 105 SE, non risultava aver avuto l'omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ma solo una mera approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mediante determinate dirigenziali.

Roma Capitale, infatti, costituitasi in giudizio, aveva depositato dichiarazione di conformità al campione omologato e verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea dal quale risultava che il dispositivo Autovelox 105 SE era stato approvato con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 254 del 5.2.2003 e n. 1122 del 16.5.2005. Nel caso di specie i decreti facevano riferimento all'approvazione del rilevatore di velocità denominato Autovelox 105 SE prodotto dalla

pagina 1 di 4



Società Sodi Scientifica, con sede in Via Poliziano 20 a Calenzano (FI), ma non era stato omologato secondo norme tecniche di riferimento europee e/o nazionali. Dunque, stando alla documentazione prodotta da Roma Capitale, l'apparecchio rilevatore di velocità non sarebbe mai stato omologato, a differenza di quanto previsto dall'art. 142 C.d.S. e di quanto previsto dalla Legge 273/1991. Il Regolamento del C.d.S. dice che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici", oggi MIT. Quindi, ciascun Comune chiede al MIT l'approvazione di ogni singolo apparecchio di cui dispone ma il singolo apparecchio non è un modello generale: l'autorizzazione che il MIT concede al singolo apparecchio deve seguire l'omologazione che il MISE concede al modello generale. Dunque, devono esserci entrambe. E' ben vero che in numerosi disposizioni del Codice della Strada approvazione e omologazione sono indicate in via alternativa quasi a sancirne l'equipollenza (cfr. art. 345 del Reg., art. 201 comma 1 ter, art. 445 e art. 193 comma 4) ma tale equipollenza è apparente più che reale.

La diversità tra le due tipologie di procedimenti è chiaramente precisata dall'art. 192 C.d.S.: Tale norma – intitolata "omologazione e approvazione" fornisce la chiave di lettura in merito al fatto che l'uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione/approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a diversi provvedimenti conclusivi.

Infatti, il comma 2 del predetto articolo prevede la omologazione, mentre il comma 3 l'approvazione.

L'omologazione è un procedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento con riferimento alla normativa vigente. Detta valutazione non è invece postulata nell'ambito della procedura di mera approvazione.

Ciò posto, nel caso della mera approvazione, le apparecchiature per la misurazione della velocità non andrebbero bene per poter essere legittimamente utilizzate, richiedendo il Legislatore, per la mera approvazione, una minor precisione, mentre nel caso dell'omologazione ha richiesto vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa.

Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello per essere stata accertata l'eccessiva velocità del veicolo dell'appellante a mezzo apparecchiatura autovelox 105 SE MATR 942560, debitamente omologata e revisionata, come accertato dal verbale degli agenti che hanno elevato la contravvenzione.

Sul punto, ha ricordato che è intervenuta la circolare n. 300/A/4745/15/144/5/20/5 emanata dal Ministero dell'Interno in data 20.6.2015, avente ad oggetto "*sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015. Verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli*". La circolare appena citata mira a fornire indicazioni in ordine alla conformazione dei dispositivi elettronici



successivamente alla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura – in quanto *“in attesa degli indispensabili interventi normativi di adeguamento, si ritiene utile considerare la tematica sulla base del diritto vigente, secondo le seguenti considerazioni. Occorre premettere che, come già rappresentato con la Circolare [...] Prot. N. 300/A/9363/13/144/75/20/5 del 13 dicembre 2013, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, gli organi di Polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento e l’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e impiego previste dai manuali d’uso. La normativa vigente, perciò, non prevede un generalizzato obbligo di taratura anche se la necessità di una verifica periodica è, di norma, prevista nel manuale d’uso e manutenzione del dispositivo, cui gli organi di polizia stradale devono attenersi. Tale verifica, è, inoltre, prevista nel decreto di approvazione del singolo apparecchio se può essere utilizzato in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale. Sulla base di queste considerazioni, già da alcuni anni, perciò, i dispositivi utilizzati per il controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità sono sottoposti a verifica iniziale (sul prototipo, prime di essere messi in funzione) o periodica (in genere annuale) presso un centro opportunamente accreditato presso il S.N.T. –Sistema Nazionale di Taratura – Accreditata, , ovvero presso lo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 e seguenti. E’ quanto accade per le apparecchiature di controllo denominate Tutor, Vergilius ed Autovelox (tutti i modelli in uso) che sono in dotazione comunque utilizzati da Codesti Uffici, rispetto alle quali, perciò la sentenza della Consulta non impone, di fatto, particolari adeguamenti procedurali. Per le violazioni accertate con questi dispositivi, gli Uffici che li detengono o li utilizzano potranno fornire, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/90, copia delle certificazioni relative alle verifiche di funzionalità soprarichiamate”*.

A parere del Giudice, l’appello dev’essere accolto.

la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; – a seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, questa Suprema Corte ha statuito che l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poichè concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 5122/2011; id. 1921/2019).



– tale onere va inteso nel senso che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico;

– nel caso concreto non è sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l'omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell'autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell'Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell'apparecchiatura; nel caso di specie avrebbe dovuto essere provata dall'Amministrazione, oltre all'omologazione ed alla installazione, anche l'effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore (cfr. Cass. 11869/2020).

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Lucia Tartaglia, dichiaratasi antistataria.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, visto l'art. 281 sexies c.p.c. così provvede:

in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale opposto;

condanna Roma Capitale a rifondere le spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il I grado, in euro 70,00 per esborsi ed in euro 265,00 per onorari, oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado, le spese del presente grado del giudizio, che liquida in 91,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'Avv. Lucia Tartaglia, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Il Giudice  
(Annalisa Chiarenza)

